



Banking and finance

---

**HIGHLIGHTS**

- ▼ [ESMA](#). Pubblicato il documento di vigilanza sulle migliori pratiche in ambito MiCAR
- ▼ [EBA](#). Pubblicato un parere in risposta alle modifiche proposte dalla CE al progetto di RTS sui conflitti di interesse per gli emittenti di ART
- ▼ [Consob](#). Pubblicato un approfondimento sul fenomeno del *greenwashing* e sulla tutela dei consumatori

---

**ALTRE NOTIZIE**

- ▼ [OIC](#). Proposta una semplificazione negli obblighi di *reporting* sulla sostenibilità
- ▼ [Banca d'Italia](#). Intelligenza artificiale e rapporti bancari basati sulle relazioni banca-impresa
- ▼ [Commissione UE](#). Pubblicate le nuove *Guidelines* sulle pratiche vietate ai sensi dell'*AI Act*



---

## HIGHLIGHTS

### ESMA. Pubblicato il documento di vigilanza sulle migliori pratiche in ambito MiCAR

L'ESMA ha pubblicato un documento di vigilanza con indicazioni sulle migliori pratiche in ambito MiCAR, al fine di allineare le pratiche negli Stati membri UE e a rendere operativi gli obblighi del MiCAR.

Il documento, elaborato in stretta collaborazione con le Autorità nazionali competenti (NCA), promuove la convergenza e previene l'arbitraggio normativo, fornendo indicazioni concrete sulle aspettative nei confronti dei fornitori di servizi di criptovalute (CASP) richiedenti e delle NCA, quando elaborano le richieste di autorizzazione.

In particolare, il documento contiene chiare indicazioni su:

- **struttura aziendale, governance e capacità** di operare in modo autonomo dei CASP che offrono i loro servizi nell'UE;
- **outsourcing** e limiti effettivi da porre all'esternalizzazione di funzioni e servizi;
- **l'idoneità del personale** e l'importanza per i CASP, e in particolare per i loro dirigenti, di dimostrare un'efficace conoscenza tecnica dell'ecosistema crypto.

Le NCA sono tenute ad applicare i principi indicati nelle istruzioni di vigilanza durante le procedure di autorizzazione e a garantirne la costante osservanza degli stessi da parte dei CASP una volta autorizzati.

Link al documento: [clicca qui](#)

### EBA. Pubblicato un parere in risposta alle modifiche proposte dalla CE al progetto di RTS sui conflitti di interesse per gli emittenti di ART

L'EBA ha pubblicato un parere sulle modifiche proposte dalla Commissione europea (CE) alla bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui conflitti di interesse per gli emittenti di *asset-referenced token* (ART).

Il 5 giugno 2024, l'EBA aveva presentato alla Commissione la bozza finale di RTS, ed in data 29 novembre 2024 quest'ultima aveva inviato una lettera all'EBA in merito alla sua intenzione di approvare gli RTS, presentando una versione modificata.

L'EBA concorda con le modifiche sostanziali proposte dalla CE, che favoriscono la proporzionalità, nonché con le altre modifiche considerate non sostanziali.

In particolare, la bozza di RTS specifica i requisiti per le *policy* e le procedure sui conflitti di interesse per gli emittenti di *asset-referenced token* (ART) ai sensi del Regolamento (UE) 1114/2023, con l'obiettivo di rafforzare la gestione dei conflitti di interesse da parte degli emittenti di ART e di assicurare la convergenza dei requisiti in tutta l'Unione Europea.



Nell'elaborare la bozza di RTS, l'EBA ha tenuto conto delle recenti segnalazioni di carenze di *governance*, in particolare per quanto riguarda l'incapacità di identificare e gestire efficacemente i conflitti di interesse nel mercato delle criptovalute a livello globale, nonché dei requisiti applicabili nel settore finanziario tradizionale dell'UE volti a mitigare i conflitti di interesse.

*Link* al documento: [clicca qui](#)

## **Consob. Pubblicato un approfondimento sul fenomeno del *greenwashing* e sulla tutela dei consumatori**

**Consob** ha pubblicato un approfondimento, nella Collana Quaderni Giuridici, sul *greenwashing* e la tutela del consumatore.

Lo studio offre una lettura unitaria dei numerosi provvedimenti normativi adottati dal legislatore europeo e nazionale per orientare il risparmio privato verso investimenti sostenibili.

Il ruolo centrale per la transizione verso un'economia sostenibile è riconosciuto dal legislatore al settore privato. Le scelte degli investitori possono, però, essere distorte da quelle manifestazioni di comunicazione dell'impresa, note come *greenwashing*, "che vantino o comunque presentino di essa una coerenza con gli obiettivi di sostenibilità che essa concretamente non ha, o non ha nei termini rivendicati".

In particolare, nel Quaderno:

- viene definito il fenomeno del *greenwashing*, ricostruendone il suo concreto operare nel rapporto di investimento;
- sono delineati i possibili rimedi offerti al risparmiatore le cui scelte d'investimento siano state falsate dal *greenwashing*.

In tale contesto si evidenzia la delicatezza del tema del risarcimento del danno e della invalidità o risoluzione dei contratti: si tratta di un campo nel quale il quadro normativo europeo e nazionale esistente è complesso e suscettibile di miglioramento. Interessante sarebbe, *de iure condendo*, che il legislatore, europeo o nazionale, prendesse in considerazione la prospettiva di prevedere obblighi di garanzia.

*Link* al documento: [clicca qui](#)

---

## **ALTRE NOTIZIE**

### **OIC. Proposta una semplificazione negli obblighi di *reporting* sulla sostenibilità**

L'Organismo Italiano Contabilità (OIC) ha pubblicato un documento relativo al pacchetto *Omnibus*, attualmente in bozza, che si propone di semplificare la rendicontazione di sostenibilità per ridurre gli oneri in capo alle imprese.



Secondo l'Organismo, nell'ottica della semplificazione, è necessario che l'iniziativa *Omnibus* ricomprenda tutte le normative riguardanti la sostenibilità (anche quelle relative alla vigilanza, ad esempio, Pillar 3 e *Sustainable Finance Disclosure Regulation* - SFDR).

Infatti, se l'intervento normativo fosse limitato all'informativa ESG e non comprendesse anche gli obblighi di *compliance* previsti per il settore finanziario, l'effetto sarebbe limitato. Per le piccole e medie imprese un intervento limitato alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) non si tramuterebbe in un corrispondente risparmio degli oneri amministrativi in quanto sarebbero comunque tenute a fornire informazioni al sistema creditizio per soddisfare gli obblighi imposti al settore finanziario dalla disciplina sulla vigilanza.

In particolare, al fine perseguire tale obiettivo di semplificazione, la regolamentazione *Omnibus* dovrebbe prevedere quanto segue:

- introdurre nella definizione delle categorie di imprese, rientranti nell'ambito di applicazione della CSRD, una categoria di “*mid companies*” per le quali andrebbe prevista l'applicazione di standard semplificati per meglio rispettare il principio di proporzionalità rispetto alle dimensioni e alle capacità amministrative delle imprese stesse. In un'ottica di armonizzazione rispetto alle altre discipline sulla sostenibilità, la soglia di delimitazione tra il comparto *large* e quello *mid* potrebbe essere definita coerentemente con quanto previsto dalla direttiva *Corporate sustainability due diligence* (CSDDD). In termini quantitativi, tale soglia andrebbe quindi posta indicativamente a 1000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi. Ciononostante, specifiche semplificazioni soggettive, come ad esempio quelle oggi previste dalla CSRD per gli enti creditizi piccoli e non complessi, andrebbero mantenute riadattando i parametri dimensionali finanziari;
- posticipare l'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per le imprese diverse da quelle obbligate già nell'anno 2024 a redigere il *report* di sostenibilità, con particolare riferimento alle imprese che risulterebbero al di sotto delle richiamate soglie quantitative, per il tempo necessario alla formulazione di standard semplificati per il comparto delle *mid companies*;
- avviare il più tempestivamente possibile il processo di revisione degli ESRS al fine della risoluzione dei problemi tecnici;
- sospendere i lavori sugli standard settoriali. Il futuro sviluppo di riferimenti settoriali non dovrebbe introdurre nuove richieste informative, così da essere uno strumento di semplificazione e guida nell'applicazione degli standard agnostici. Inoltre, nei lavori sugli standard settoriali andrebbe perseguito ex-ante l'obiettivo di interoperabilità con l'IFRS *Foundation* sul contenuto delle *disclosure*. Per la caratterizzazione e l'importanza propria degli standard settoriali ai fini della comparazione tra imprese, un lavoro di riconciliazione ex-post risulterebbe infatti praticamente impossibile;
- rimettere in discussione la cosiddetta “doppia materialità”, la granularità delle informazioni e l'estensione degli obblighi di reporting all'intera “catena del valore” aziendale.

Infine, sempre nell'ottica della razionalizzazione e riduzione dei costi amministrativi, l'OIC suggerisce di valutare la reintroduzione, attraverso la regolamentazione *Omnibus*, dell'esonero dal redigere il *report* di sostenibilità individuale per le sole società controllate di grandi dimensioni aventi titoli obbligazionari quotati, qualora incluse nel report di sostenibilità consolidato della capogruppo.

[Link al documento: clicca qui](#)

**[Banca d'Italia. Intelligenza artificiale e rapporti bancari basati sulle relazioni banca-impresa](#)**



**Banca d'Italia** ha pubblicato uno studio incentrato sul tema della valutazione del merito creditizio tramite sistemi di intelligenza artificiale o tramite il tradizionale rapporto bancario basato sulle relazioni banca-impresa.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle banche permette di elaborare più efficacemente le informazioni di tipo quantitativo e può ridurre l'asimmetria informativa tra gli intermediari e i loro clienti.

Il lavoro studia empiricamente la rilevanza dell'interazione tra i diversi approcci per l'offerta di credito delle banche italiane e per le scelte di investimento e occupazione delle imprese, prima e durante la crisi pandemica.

In particolare, dal documento risulta che a parità di durata delle relazioni tra banche e clienti, gli intermediari che sfruttano l'intelligenza artificiale (banche AI) erogano più credito e a tassi inferiori rispetto alle altre banche in tempi normali. L'offerta di credito da parte delle banche AI risulta inoltre meno influenzata dagli sviluppi macroeconomici, attenuandone l'impatto anche sugli investimenti e sull'occupazione delle imprese.

La crisi finanziaria globale e i progressi della tecnologia hanno portato a significativi cambiamenti nel sistema bancario: in seguito alla crisi finanziaria del 2007-2009, il settore bancario ha sperimentato una compressione dei margini dei tassi d'interesse, con un impatto negativo sulla redditività del settore. In questo contesto, molte banche hanno progressivamente ridotto le filiali tradizionali e hanno investito nella raccolta e nell'elaborazione dei dati, sfruttando l'intelligenza artificiale (AI).

L'uso di quest'ultima da parte delle banche nella valutazione del merito creditizio permette di elaborare più efficacemente le informazioni di tipo quantitativo e può ridurre l'asimmetria informativa tra gli intermediari e i loro clienti, mentre il più tradizionale approccio basato sulle relazioni tra banche e imprese fa invece maggiore affidamento su informazioni di tipo qualitativo.

Link al documento: [clicca qui](#)

## Commissione UE. Pubblicate le nuove *Guidelines* sulle pratiche vietate ai sensi dell'*AI Act*

La **Commissione UE** ha pubblicato le nuove Linee guida sulle pratiche vietate in materia di intelligenza artificiale (IA), quali definite dall'*AI Act*.

Si ricorda che la legge sull'IA, che mira a promuovere l'innovazione garantendo nel contempo elevati livelli di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, classifica i sistemi di IA in diverse categorie di rischio, comprese quelle vietate, ad alto rischio e quelle soggette a obblighi di trasparenza.

Gli orientamenti forniscono una panoramica delle pratiche di IA ritenute inaccettabili (tecniche subliminali, manipolazione dannosa, sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, ecc.) a causa dei loro potenziali rischi per i valori e i diritti fondamentali europei.

Si precisa che, mentre i divieti previsti dall'*AI Act* sono già vigenti dal **2 febbraio 2025**, le relative sanzioni per i trasgressori saranno applicabili solo a partire dal **2 agosto 2025**.

Link al documento: [clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

